

ASSOCIAZIONE AISTOM - FINCOPP VENETO OdV

STATUTO

TITOLO I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Art. 1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile

- 1.1 Ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, d'ora innanzi "CTS"), è costituita nella forma di associazione l'organizzazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE AISTOM - FINCOPP VENETO – Organizzazione di Volontariato" o, in forma abbreviata "AIS.FIN.VENeto" (d'ora in avanti anche "Associazione").
- 1.2 L'Associazione e il suo funzionamento sono disciplinati dal presente statuto (d'ora in poi "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi "Normativa Applicabile").
- 1.3 L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 1.4 Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.
- 1.5 Pur agendo in piena autonomia, l'Associazione collabora alla realizzazione, nel territorio della Regione Veneto, delle iniziative e dei progetti sia dell'AISTom che della Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico.

Art. 2 – Sede

- 2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Legnaro (PD) 35020, in Via Vittorio Emanuele II, 100/C. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 2.2 Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e/o sezioni distaccate nel territorio della Regione Veneto.

Art. 3 – Finalità

- 3.1 L'Associazione, senza fini di lucro e svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3.2 In particolare, AIS.FIN.VENeto OdV intende:
 - a) riunire in libera e democratica associazione le persone stomizzate urinarie e intestinali e quelle che soffrono di incontinenza (urinaria e fecale), ritenzione urinaria e, più in generale, delle disfunzioni del pavimento pelvico quali, ad esempio, stipsi da dissinergismo, rettocele, dolore perineale cronico ed esito di interventi pelvi-perineali, prolasso, vulvodinia, dispaurenia, vescica iperattiva, etc., le persone che soffrono di problematiche di area oncologica urologica, ginecologica e proctologica, i professionisti sanitari (medici, infermieri, fisioterapisti, stomaterapisti, ostetriche, etc.) e i cittadini sensibili a tali problematiche per realizzare e mettere a disposizione di chi ne soffre servizi di sostegno e supporto, tra i quali uno sportello di ascolto gratuito;
 - b) promuovere in tutte le sedi competenti la parità di trattamento e la tutela dei diritti delle persone fragili e con disabilità, nonché delle persone stomizzate e soggette a incontinenza e a problematiche legate al pavimento pelvico, anche contrastando ogni forma di discriminazione;
 - c) tutelare i pazienti oncologici e i loro familiari che, a causa di tumore alla prostata, alla vescica, al

- collo dell'utero, al retto, al pavimento pelvico, etc., soffrono di incontinenza o disfunzioni del pavimento pelvico e non trovano risposte adeguate ai propri bisogni (cura, prevenzione, assistenza, riabilitazione, sostegno psicologico, dispositivi medici adeguati, piaghe da decubito, diritti sessuali, qualità di vita, attività sportiva, lavorativa, etc.), rappresentandone gli interessi;
- d) rappresentare un punto di riferimento a livello regionale per il sostegno alle persone stomizzate e che soffrono di incontinenza, di disturbi del pavimento pelvico, di malattie oncologiche correlate e di tutti gli altri disturbi e patologie elencate più sopra, mettendo a disposizione personale sanitario specializzato.

Art. 4 – Oggetto

- 4.1 L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento in via principale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS:
- "a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo".
- 4.2 Più precisamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:
- a) promuovere modelli di assistenza anche domiciliare per le persone che soffrono di incontinenza e disfunzioni del pavimento pelvico, attraverso l'Associazione di "unità operative territoriali";
- b) promuovere la costituzione di tavoli di lavoro con Istituzioni, Enti pubblici, Società scientifiche e altre Associazioni, ove avanzare, sostenere e condividere proposte e ricerche di soluzioni idonee a sostenere le necessità, i percorsi terapeutici e la vita sociale dei pazienti;
- c) favorire e monitorare, nella Regione Veneto, l'applicazione dell'Accordo sancito dalla Conferenza Stato Regioni del 24 gennaio 2018, con particolare riferimento ai Centri di 1, 2 e 3 previsti dal medesimo Accordo;
- d) realizzare programmi di sensibilizzazione, prevenzione, riabilitazione, reinserimento psico-sociale in favore di persone incontinenti, con disfunzione del pavimento pelvico, affette da ritenzione urinaria, nonché di pazienti oncologici, assicurando loro una migliore qualità di vita, attraverso azioni sul territorio, promozione di sinergie tra Enti pubblici e privati, Organizzazioni socio-sanitarie, Istituzioni, altri enti del Terzo settore;
- e) contribuire alla realizzazione nel territorio della Regione Veneto delle iniziative collegate alla Giornata nazionale per la prevenzione e la cura dell'incontinenza del 28 giugno, indetta con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2006, in G.U. n. 186 dell'11 agosto 2006, in collaborazione con AISTom e con Fincopp Nazionale;
- f) organizzare iniziative sul territorio volte a favorire la conoscenza e la sensibilizzazione all'incontinenza e alle disfunzioni del pavimento pelvico, alle possibilità di cura e di prevenzione, di Cittadini, Professioni Sanitarie, Istituzioni e Organi deputati all'informazione;
- g) svolgere opera di sensibilizzazione e informazione sulle problematiche connesse all'invalidità civile e del lavoro, nei confronti dell'opinione pubblica, delle Istituzioni e degli organi deputati all'informazione;
- 

- h) contribuire alla sensibilizzazione, formazione e approfondimento dei professionisti sanitari (medici, infermieri, ostetrici, fisioterapisti, volontari, etc.) e degli stessi associati, promuovendo, da sola o con altre associazioni, forze sociali o enti pubblici e privati, iniziative idonee al raggiungimento dei suddetti scopi;
 - i) promuovere seminari, ricerche, convegni, manifestazioni volte a divulgare le proprie finalità statutarie e i risultati della propria attività;
 - j) contribuire alla piena attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18;
 - k) applicare la "Carta dei diritti delle persone incontinenti" e la "Carta dei diritti sessuali".
- 4.3 Per la concreta realizzazione di tali attività l'Associazione ricercherà e promuoverà l'intesa e la collaborazione con gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e con tutti enti pubblici e privati, che abbiano attinenza diretta e indiretta con il campo di intervento statutario, compresi Istituti ed Enti di ricerca, Università, altri Enti del terzo settore.

Art. 5 – Attività diverse

- 5.1 L'Associazione può esercitare ai sensi dell'art. 6 CTS attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 5 CTS purché le stesse assumano carattere strumentale e secondario e siano svolte secondo i criteri e i limiti definiti dai decreti applicativi del d.lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
- 5.2 Il Consiglio Direttivo individua con propria deliberazione le attività diverse di cui al comma precedente e ne documenta il carattere secondario e strumentale.

Art. 6 – Volontari e lavoratori dipendenti

- 6.1 L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.
- 6.2 Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal Consiglio Direttivo.
- 6.3 Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
- 6.4 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
- 6.5 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
- 6.6 Tutti i volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7 – Durata

- 7.1 L'Associazione ha durata indeterminata.

TITOLO II – Associati

Art. 8 – Associati

- 8.1 L'Associazione è a carattere aperto.
- 8.2 Possono aderire tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
- 8.3 L'Associazione può prevedere l'ammissione come Associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato Associate.
- 8.4 Gli "Associati" sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e che, impegnandosi a rispettare le disposizioni del presente Statuto e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo, fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.
- 8.5 Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.
- 8.6 Gli Associati si suddividono in fondatori, ordinari e sostenitori.
- 8.7 Sono Associati fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
- 8.8 Sono Associati ordinari coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi all'Associazione. Come tali partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e devono risultare in regola con i versamenti deliberati.
- 8.9 Sono Associati sostenitori coloro che partecipano alla attività dell'Associazione sostenendola volontariamente con contributi finanziari o di altra natura.
- 8.10 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare "onorari" Associati che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione.
- 8.11 Quando nello Statuto si menzionano gli Associati senza altra aggettivazione, ci si riferisce, indistintamente, agli Associati di qualsiasi categoria.
- 8.12 Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore

Art. 9 – Diritti e doveri degli Associati

- 9.1 Gli Associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
- 9.2 Gli Associati hanno il diritto di:
- partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti nel libro degli Associati da almeno tre mesi, e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - elettorato attivo e passivo degli organi dell'Associazione;
 - essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, purché inerenti al perseguimento delle finalità dell'Associazione, previa approvazione del Consiglio Direttivo e ai sensi di legge;
 - conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - esaminare i libri sociali, facendone domanda scritta al Consiglio Direttivo, e farne copia a proprie spese;
 - partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - recedere in qualsiasi momento.
- 9.3 Gli Associati sono obbligati a:
- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - versare la quota associativa stabilita dall'Assemblea;
 - attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento degli scopi sociali e svolgere le attività preventivamente concordate;
 - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
- 9.4 La quota associativa è annuale e intrasmissibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versata entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Art. 10 – Ammissione degli Associati

- 10.1 L'ammissione all'Associazione è deliberata su domanda dell'interessato dal Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli Associati.
- 10.2 L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo ed è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
- 10.3 In caso di respingimento, il Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima riunione utile.

Articolo 11 – Perdita della qualifica di Associato

- 11.1 La qualità di Associato si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
- 11.2 L'Associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso diviene effettivo nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo e non comporta la restituzione delle somme eventualmente versate all'Associazione, mentre permangono in capo all'Associato le obbligazioni anteriormente assunte nei confronti dell'Associazione.
- 11.3 L'Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'Associazione. In particolare, può essere deliberata l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa.
- 11.4 L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato, il quale deve riceverne comunicazione con possibilità, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, di ricorrere all'Assemblea degli Associati.
- 11.5 L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

TTITOLO III – Patrimonio ed entrate

Art. 12 – Risorse economiche

- 12.1 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - quote associative versate dagli Associati;
 - sovvenzioni ed erogazioni, lasciti e devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione;
 - contributi e finanziamenti dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, anche europee, finalizzati esclusivamente al finanziamento o al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - contributi di organismi internazionali;
 - contributi e donazioni di organismi privati;
 - introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
 - eventuali avanzi di gestione comunque denominati;
 - entrate derivanti dalle attività diverse di cui agli artt. 6 CTS e 5 dello Statuto.

Art. 13 – Beni

- 13.1 I beni dell'Associazione possono essere beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
- 13.2 L'inventario dei beni immobili, mobili registrati e mobili è depositato presso la sede dell'Associazione e può

essere consultato dagli Associati.

Art. 14 - Divieto di distribuzione degli utili

- 14.1 L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 14.2 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO IV – Sistema di governance

Articolo 15 – Organi e cariche sociali

- 15.1 Gli Organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea degli Associati;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Vicepresidente;
 - il Segretario;
 - il Tesoriere;
 - l'Organo di controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
 - il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
 - il Comitato Scientifico.
- 15.2 Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e del Revisore Legale in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co. 2 del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
- 15.3 Per coprire una carica sociale sono necessarie l'iscrizione all'Associazione e la qualifica di Associato.
- 15.4 L'ordinamento interno e il funzionamento degli organi sociali sono ispirati ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli Associati.

Art. 16 – Assemblea degli Associati

- 16.1 L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati, qualunque sia la categoria di appartenenza. È organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

Art. 17 – Competenze dell'Assemblea

- 17.1 L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
- delineare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
 - approvare la relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;

- approvare il programma e il bilancio di previsione per l'anno successivo;
 - approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
 - ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
 - nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di controllo e/o il Revisore Legale e disporre la revoca;
 - fissare l'importo della quota associativa e le modalità per il suo versamento;
 - deliberare sulla responsabilità dei membri degli organi dell'Associazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla normativa applicabile.
- 17.2 L'Assemblea straordinaria viene convocata per:
- deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
 - deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Articolo 18 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

- 18.1 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione, ed è di regola presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente dell'Associazione.
- 18.2 L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente (o del Vicepresidente in assenza del primo), o su richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati, oppure da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo.
- 18.3 La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione, spedita, anche a mezzo posta elettronica, a ciascun associato almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet.
- 18.4 In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata anche un giorno prima a mezzo posta elettronica, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.
- 18.5 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli interventi, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione. Qualora sia nominato un notaio, il verbale è redatto e sottoscritto dal notaio. È rimessa al Presidente la decisione, volta per volta, delle modalità di partecipazione alla riunione, ossia che la riunione si tenga in un luogo fisicamente determinato ed alla presenza personale degli aventi diritto ovvero esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, ovvero in modalità "mista" con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione.
- 18.6 Ogni Associato ha diritto a un voto. Sono ammessi al voto gli Associati che hanno acquisito tale qualifica e che sono in regola con la quota associativa. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo loro delega scritta. Ciascun Associato può rappresentare fino ad un massimo di tre Associati. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo dell'Associazione.
- 18.7 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita a prescindere dal numero dei Associati presenti. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Salvo

- quanto previsto dal comma successivo, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 18.8 L'Assemblea ordinaria delibera la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli Associati.
- 18.9 Salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati iscritti nell'apposito libro degli Associati e il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.
- 18.10 In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati iscritti nell'apposito libro degli Associati.
- 18.11 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- 18.12 Gli Associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
- 18.13 I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
- 18.14 All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. Il verbale è poi conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee degli Associati, con possibilità di essere visionato da tutti gli Associati.
- 18.15 Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli Associati.

Art. 19 – Consiglio Direttivo

- 19.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi.
- 19.2 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli Associati o i rappresentanti indicati dagli enti Associati.
- 19.3 Resta in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
- 19.4 Un consigliere decade e viene sostituito a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo quando non partecipi senza giustificato motivo a tre riunioni del Consiglio stesso.
- 19.5 Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 CTS. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il conflitto di interessi degli amministratori è regolato dall'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 20 – Competenze del Consiglio Direttivo

- 20.1 Compete al Consiglio Direttivo:
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - realizzare il programma di lavoro dell'Associazione, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - predisporre il bilancio consuntivo in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017 e il bilancio sociale, sottoporli all'approvazione dell'Assemblea e curare gli ulteriori adempimenti previsti dalle disposizioni applicabili;
 - predisporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, auspicabilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivi all'anno interessato;
 - eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione;
 - eleggere al proprio interno il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;

- accogliere o respingere le domande degli aspiranti Associati;
- deliberare in merito all'esclusione degli Associati;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere in caso di necessità e di urgenza i provvedimenti di competenza dell'Assemblea, la quale si occuperà di ratificarli nella prima riunione successiva;
- nel rispetto di quanto previsto dalla legge, assumere il personale strettamente necessario alla continuità della gestione non assicurata dagli Associati, e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- nominare i membri del Comitato Scientifico;
- con il contributo del Comitato Scientifico, istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipazione a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo;
- accogliere e coordinare i volontari del servizio civile in collaborazione con la Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO) o con altra organizzazione.

20.2 Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione.

Articolo 21 – Convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo

- 21.1 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
- 21.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi. Si riunisce altresì quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.
- 21.3 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti, anche telematicamente, la maggioranza dei componenti
- 21.4 Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà del Consiglio Direttivo cessino dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di elezione dell'organo, e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.
- 21.5 Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio Direttivo, che deve essere rinnovato.
- 21.6 La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, spedita, anche via fax o via e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve, ma in ogni caso di almeno 2 (due) giorni.
- 21.7 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 21.8 Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22 – Presidente

- 22.1 Il Presidente è l'organo che rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e, su deliberazione del Consiglio Direttivo, anche in giudizio.
- 22.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti, resta in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

Art. 23 – Competenze del Presidente

- 23.1 Il Presidente:
- dà esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanzate;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
 - convoca le riunioni del Comitato Scientifico.
- 23.2 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli Associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 24 – Vice-presidente

- 24.1 Il Vicepresidente è l'organo vicario del Presidente e quindi può rappresentare in sede istituzionale e in ogni altra occasione pubblica l'Associazione.
- 24.2 È eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

Art. 25 – Segretario

- 25.1 Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni del Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali, garantendone libera visione all'Associato che lo richieda.

Art. 26 – Tesoriere

- 26.1 Il Tesoriere, sentito il Presidente:
- a. sovrintende alla tenuta delle scritture contabili, in conformità agli obblighi di legge;
 - b. predispose, dal punto di vista contabile, il bilancio annuale.
- 26.2 Il Tesoriere dura in carica come il Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

Art. 27 – Organo di controllo e Revisore Legale

- 27.1 L'Assemblea nomina l'Organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. Può essere monocratico o, in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.
- 27.2 Le cause di ineleggibilità e decadenza sono disciplinate dall'art. 2399 c.c. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2 c.c. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 27.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

concreto funzionamento.

- 27.4 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo stesso.
- 27.5 Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
- 27.6 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 27.7 Salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore Legale dei conti o di una Società di revisione iscritti nell'apposito registro, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo, che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 28 – Comitato Scientifico

- 28.1 Il Comitato scientifico è un organo consultivo dell'Associazione ed è composto da un numero variabile di membri da 5 (cinque) a 11 (undici), di cui uno con funzioni di Coordinatore, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche particolarmente qualificate, di professionalità e prestigio comprovati nelle materie di interesse dell'Associazione.
- 28.2 Il mandato del Comitato scientifico coincide con quello del Consiglio Direttivo che l'ha nominato. I componenti possono essere riconfermati. In caso di dimissioni, revoca, sopravvenuta incompatibilità, decesso o permanente impedimento, vengono sostituiti dal Comitato per la rimanente durata del mandato.
- 28.3 Il Comitato scientifico svolge funzioni tecnico-consultive in ordine al programma annuale delle attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai progetti di ricerca e formazione e a ogni altra questione per la quale l'organo di amministrazione ne richieda espressamente il parere tecnico-scientifico.
- 28.4 Il funzionamento del Comitato scientifico è disciplinato da un regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo.
- 28.5 I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente, che partecipa ai loro lavori, oppure su convocazione del Coordinatore, ma sempre in accordo con il Consiglio Direttivo.

Art. 29 – Clausola compromissoria

- 29.1 Tutte le eventuali controversie sociali tra Associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi sono sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di 3 (tre) arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale competente.

TITOLO V – Bilanci, libri e scritture

Art. 30 – Libri sociali

- 30.1 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- a) il libro degli Associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, del Revisore Legale, del Comitato Scientifico e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

- e) il libro dei volontari Associati contenente i nominativi degli Associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.
- 30.2 I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.
- 30.3 I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Art. 31 – Bilancio sociale

- 31.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 31.2 Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del CTS, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea, redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 32 – Bilancio consuntivo

- 32.1 Ogni anno in conformità a quanto previsto dal CTS, deve essere redatto il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 32.2 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 32.3 Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 CTS, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi.
- 32.4 Le bozze del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborate dal Consiglio Direttivo e devono essere discusse e approvate dall'Assemblea.

Art. 33 – Scritture contabili

- 33.1 Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 CTS.

Art. 34 – Assicurazione

- 34.1 L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 35 – Responsabilità dell'Associazione

- 35.1 L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

TITOLO VI – Estinzione e scioglimento

Art. 36 – Devoluzione del patrimonio

- 36.1 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto,

previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, in parti uguali alla Associazione Italiana Stomizzati OdV - AISTom nazionale e alla Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico OdV - FINCOPP (nazionale) o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, come previsto dall'art. 9 CTS.

Art. 37 – Disposizioni finali

- 37.1 Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firma del Presidente
Professor Giuseppe Dodi

